

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2385 del 11/11/2022

OGGETTO: ID 21A170_4 - Procedura aperta telematica per la fornitura di pensili e scialitiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia e della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale-Università Padova. Nomina Commissione Giudicatrice

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si nomina la Commissione Giudicatrice per la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, per la fornitura di pensili e scialitiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia e della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con comunicazione agli atti prot. n. 0005373 del 27/01/2021 è stata chiesta autorizzazione e finanziamento alla CRITE per un appalto relativo alla fornitura di attrezzature per il Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Ospedale – Università Padova, comprensivo anche della richiesta di lampade scialitiche per le sale operatorie della U.O.C. Neurochirurgia.

La CRITE con nota prot. n. 325434 del 20/07/2021 ha espresso parere favorevole all'espletamento delle procedure per l'acquisizione delle attrezzature richieste.

Per quanto sopra, è stata indetta procedura con Delibera del Direttore Generale n. 1649 del 05/08/2022 e redatti il bando e gli avvisi di gara allo scopo di assicurare una maggiore diffusione.

Per quanto sopra, è stata pubblicata procedura telematica SINTEL (ID n.158162016), ai sensi dell'ex art. 60 del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di pensili e lampade scialitiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia e della UOC Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Entro il termine stabilito, fissato al 19/09/2022, è risultata caricata sulla piattaforma telematica SINTEL la documentazione delle ditte Getinge Italia Srl, CS Med Srl, Laite Srl e I.M. Medical Sas di Ivan Maini & C.

L'importo complessivo di gara (dei lotti 1 e 2) comprensivo delle opzioni ammonta a € 289.210,00 I.V.A. esclusa mentre l'importo a base d'asta ammonta a € 203.700,00 I.V.A. esclusa di cui € 3.000,00 relativi a rischi interferenziali connessi alle attività di coordinamento non soggetti a ribasso.

Come risulta dai verbali datati 03/10/2022 e 06/10/2022 tutte le ditte sopracitate vengono ammesse al prosieguo della procedura.

Come previsto dall'art. 3 - "criterio di aggiudicazione" - del Disciplinare di gara, l'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 - così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 - con valutazione qualitativa dell'offerta tecnica proposta da parte di una Commissione Giudicatrice.

Si rende pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte per l'attribuzione dei punteggi qualità, proponendo i seguenti nominativi:

- Presidente: Dott. Francesco Volpin - UOC Neurochirurgia.
- Componenti: Dott. Marco Noventa - UOC Ostetricia e Ginecologia 1;
P.I. Mauro Pagetta - UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

Viene approntata la presente Deliberazione secondo quanto disposto dall'attuale normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi, in particolare dall'art. 77 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal "Regolamento aziendale per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1191 del 28/06/2021.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso; **RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare i verbali datati 03/10/2022 e 06/10/202, allegati e parte integrante del presente provvedimento, relativo alla verifica della documentazione amministrativa, ammettendo le ditte Getinge Italia Srl, CS Med Srl, Laite Srl e I.M. Medical Sas di Ivan Maini & C.
2. di nominare, nei termini riportati la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle ditte partecipanti alla gara mediante procedura aperta, per la fornitura di pensili e lampade scialitiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia e della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale-Università Padova:
 - Presidente: Dott. Francesco Volpin – UOC Neurochirurgia.
 - Componenti: Dott. Marco Noventa – UOC Ostetricia e Ginecologia 1; P.I. Mauro Pagetta – UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/16, il presente provvedimento, allegando i curricula vitae di ciascun componente della Commissione Giudicatrice, nonché le relative autodichiarazioni che attestino la mancanza di motivi di incompatibilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/16.

Per il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Dal Ben

F.to il Direttore Amministrativo Dott. Fabio Perina

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome FRANCESCO Cognome VOLPIN

Luogo e data di nascita: [REDACTED]

Titolo di studio:
 Diploma LICEO SCIENTIFICO

Laurea MEDICINA E CHIRURGIA

Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

SPECIALIZZAZIONE IN NEUROCHIRURGIA

Impiego attuale: DIRIGENTE MEDICO

Impieghi precedenti con Ditte private:

SÌ

NO

Se SÌ quali? _____

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

USURUTTORE QUOTIDIANO DELLA
STRUMENTAZIONE IN OGGETTO

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

NEURONAVIGATORI

MICROSCOPIO / ENDOSCOPIO

BIOPESCI

Data, 26/10/2022

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 26/10/2022

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID 21A170_4 - Procedura SINTEL per la FORNITURA DI PENSILE E SCIALTICHE PER LE SALE OPERATORIE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA E DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1 DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 e ss.mm. ii - GARA n. 8682602

Il sottoscritto

FRANCESCO

LOCIU

nominato componente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale-Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.

Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L.

inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 (**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 112/2013 (****).

Padova,

26/10/2022



(firma illeggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome MARCO Cognome NOVENTA

Luogo e data di nascita: 

Titolo di studio:

Diploma _____

Laurea: SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

1) SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

2) DOTTORATO DI RICERCA, PHD - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA -
DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Impiego attuale: RICERCATORE UNIVERSITARIO UNIPD – DIRIGENTE MEDICO – UOC
CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA

Impieghi precedenti con Ditte private:

SÌ

NO

Se SÌ quali? _____

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

- CHIRURGO PRESSO UOC CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA
- VALUTAZIONE SVARIATE INDAGINI DI MERCATO PER FONITURA DI MATERIALE PER LE SALE OPERATORIE E AMBULATORIO UOC CLINICA GINECOLOGICA E OSTETRICA


Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

- N/A

Data, 07/11/2022

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 07/11/2022

FIRMA 

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID 21A170_4 - Procedura SINTEL per la FORNITURA DI PENSILE E SCIALTICHE PER LE SALE OPERATORIE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA E DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 e ss.mm. ii - GARA n. 8682602

Il sottoscritto

MARCO NOVENTA

nominato componente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale-Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.


inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 (**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.F. n. 62/2013 (****).

Padova, 07/11/2022



(Marco Noventrà)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzola valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso.

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo (e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

Nome MAURO Cognome PAGETTA

Luogo e data di nascita: [REDACTED] [REDACTED]

Titolo di studio:

Diploma TECNICO INDUSTRIE ELETTRICHE

Laurea _____

Master e/o Corsi di specializzazione (massimo 2):

Impiego attuale: ASSISTENTE TECNICO PRESSO
IL U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

Impieghi precedenti con Ditte private: SÌ NO

Se SÌ quali? _____

Esperienze professionali inerenti l'oggetto di gara (breve descrizione):

gestione e manutenzione dei pesili
presenti presso l'Azienda ospedaliera di
Padova

Ruolo svolto come Commissario in altre Gare (massimo 3):

Commissario per l'aggiudicazione per la
fornitura di lampade e pesili presso il 3 p.
Policlinico S. Gerolamo

Data, 20/10/22

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), autorizzo il trattamento dei dati personali che saranno trattati, così come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, per le finalità relative alla procedura di gara.

Data, 21/10/22

MODELLO 1 – Dichiarazione Presidente/Commissari – Inesistenza cause di incompatibilità e di astensione.

ID 21A170_4 - Procedura SINTEL per la FORNITURA DI PENSILE E SCIALTICHE PER LE SALE OPERATORIE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA E DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1 DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120/2020 e ss.mm. ii - GARA n. 8682602

Il sottoscritto

PAGETTO

HAVKO

nominato componente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto indicata in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016(*) e in particolare:

- 1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- 2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- 3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- 4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso l'Azienda Ospedale-Università Padova;
- 5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata.

inoltre, in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti,

6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016(**);

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile (***) e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

8) di assenza delle situazioni di conflitto di interesse indicate nell' art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (****).

Padova, 27/10/22


(firma leggibile)

(*) D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 77 - Commissione di aggiudicazione

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo ((e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici)) sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.

() D.lgs. n. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse**

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(*) Art. 51 del Codice di procedura civile - "Astensione del giudice"**

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(**) D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Art. 7 - Obbligo di astensione**

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 11/11/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°19 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2385 del 11/11/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
